



STATUTO

Agenzia della Regione Dipartimento Provinciale di Palermo UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 1 DATA DI INGRESSO	
24 SET. 2012	
REGISTRO UFFICIALE PROT. N. 112552	

Costituzione - Denominazione - Sede

art. 1. E' costituita con sede in Palermo, l'associazione di volontariato denominata "Cuore Amico" in conformità al dettaglio della legge 266/91 e della legge regionale 22/94, che le attribuisce la qualificazione di "organizzazione di volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al registro regionale generale delle organizzazioni di volontariato, di essere considerata onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. La sede dell'Associazione è a Palermo, al domicilio fissato nell'atto costitutivo o che sarà variato in seguito dall'assemblea ordinaria e potrà aprire sedi operative in tutto il territorio della Regione Siciliana.

art. 2. L'associazione "Cuore Amico", più avanti chiamata per brevità associazione si ispira ai principi della carità cristiana, non ha scopo di lucro neanche indiretto e persegue, nell'ambito territoriale locale esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'associazione è un' istituzione autonoma e unitaria, libera, apartitica, senza scopi di natura economica bensì ideale ed è regolata dalle norme del presente Statuto inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L'associazione è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi sociali.

Le normative di riferimento sono la Legge 266/1991, la legge Regione Sicilia 22/1994 e, per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al volontariato. Ricorrendone le condizioni previste dall'art 10 punto 8) del Decreto Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, l'associazione è anche considerata e di diritto, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale e potrà godere dunque anche di tutti relativi diritti e benefici e le sarà consentito aggiungere l'acronimo ONLUS alla propria denominazione.

Finalità e attività

art. 3. L'associazione in particolare persegue gli interessi a favore dei portatori di handicap, anziani e della gente bisognosa.

art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo; si propone di:

- a) promuovere ogni attività che possa contribuire al miglioramento del livello di qualità di vita dei diversamente abili e anziani al fine di favorire il loro benessere fisico e spirituale;
- b) aiutare i diversamente abili a inserirsi attivamente nella società;
- c) aiutare gli anziani favorendo l' aggregazione tra loro creando dei centri ricreativi al fine di combattere la solitudine;
- d) promuovere ed organizzare corsi per la formazione dei volontari specifici per le varie tipologie del gruppo;
- e) sviluppare iniziative culturali, artistiche, e ricreative indirizzate agli obiettivi suddetti, nonché alla ricerca di forme di sostegno per il perseguimento degli scopi associativi;
- f) promuovere iniziative culturali a sensibilizzare ed informare i mass media relativamente ai problemi dei diversamente abili e anziani;
- g) vigilare ed operare affinché ai diversamente abili ed anziani siano riconosciuti e tutelati i loro diritti ed applicati in tutte le circostanze secondo le vigenti normative;
- h) promuovere mostre mercato e di beneficenza anche con oggetti avente il marchio dell' associazione;
- i) promuovere attività di volantaggio per far conoscere le iniziative dell' associazione;
- j) collaborare e partecipare a progetti di assistenza, promossi da Enti pubblici, che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi Enti pubblici, e Privati, nel rispetto delle finalità

Cesario Curio

dell'Associazione medesima e della normativa vigente in materia.

art. 5. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà aderire e/o associarsi con altri enti o associazioni nazionali - europee - internazionali - o enti privati purché lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dalla legge quadro 266/1991 e le altre leggi sul volontariato.

L'Associazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nel rispetto dell'art.10 della Legge Regionale 22/1994 e delle altre leggi in materia.

art. 6. Possono diventare soci dell'associazione, tutti coloro, persone fisiche, che abbiano compiuto il 18° anno di età e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio e' subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. L'attività di volontariato non può essere in alcun modo retribuita neanche dal beneficiario ed e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione e' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti stabiliti dall'associazione.

art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al consiglio direttivo. Il consiglio deciderà sull'accordo o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all' Interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

art.9. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di essere assicurati durante l'attività di volontariato svolta a norma dell'art.4 della Legge 266/91 e della legge regionale siciliana 22/1994 nonché quello di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate autorizzate dal consiglio direttivo.

art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguate ragioni si mettano in condizioni di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) e' deliberata dal consiglio direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del consiglio direttivo deve essere ratificata da parte della prima assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'assemblea.

Organi sociali e Cariche Elettive

art. 11. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo.

art.12. L'assemblea e' organo sovrano ed e' composta da tutti i soci. L'assemblea e' presieduta di norma dal presidente del consiglio direttivo che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il consiglio direttivo, quando ne e' fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Per convocare l'assemblea, il consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata o mediante posta elettronica o mediante comunicazione scritta fatta pervenire a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'assemblea, almeno otto giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno l'ora e la sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

art.13. L'assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

art.14. L'assemblea ordinaria e' validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione e' valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega. La deliberazione dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

art.15. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto e scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'assemblea.

art.16. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute e approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal consiglio direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art.10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

art.17. L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto; sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

art.18. Il consiglio direttivo e' composto da tre a cinque membri, nominati dall'assemblea; esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

art. 19. Il consiglio direttivo e' convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal collegio dei revisori dei conti se nominato. La convocazione e' fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno otto giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la

Il Segretario

art. 24. Il segretario é' il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di consiglio e di assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Collegio dei revisori dei conti

art. 25. Il collegio dei revisori dei conti é' organo eventuale di controllo amministrativo-finanziario. Può essere eletto dall'assemblea. Esso é' formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'associazione.

art. 26. Il collegio dei revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni il collegio dei revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

art. 27. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

art. 28. Le entrate dell'associazione sono costituite da :

- a.) contributi degli aderenti;
- b.) contributi di privati;
- c.) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d.) contributi di organismi internazionali;
- e.) donazioni e lasciti testamentari ed eventuali loro rendite.
- f.) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g.) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali nei limiti previsti dalle norme in vigore.

art. 29. Il patrimonio sociale é' costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

art. 30. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

art. 31. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione dedotte le passività, verrà devoluto ad organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, e riserve ai soci.

Norma finale

art. 32. Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione. Per quanto non viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico e del codice civile.

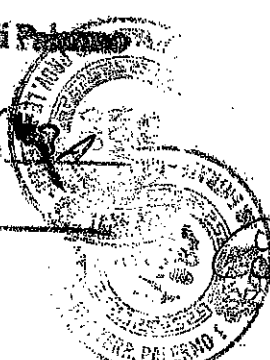
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo 1

Reg. n. 26/11/2012

Pagato €

L'Addetto
Vincenzo Vizzini

Finanziaria dell'Ufficio del Direttore



[Handwritten signature]